



**UNIONE NAZIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

Sede: 00184 ROMA - Tel 06/47824327- Fax 06/47886945
<http://www.segretarientilocali.it> e-mail: unscp@live.it

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO

AUDIZIONI INFORMALI DISEGNO DI LEGGE N. 2272

(D-L 80/2021 - RAFFORZAMENTO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GIUSTIZIA)

Proposte di emendamenti

EMENDAMENTO PRINCIPALE

PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DI SEGRETARI

BREVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento ha lo scopo di inserire nel testo normativo norme idonee a risolvere, o quanto meno a mitigare, un grave problema qual è quello della carenza dei segretari comunali rispetto al fabbisogno degli enti locali, particolarmente urgente in una fase che richiede più che mai una Pubblica Amministrazione che da fattore troppo spesso di rallentamento diventi invece fattore di crescita e sappia utilizzare al meglio le ingenti risorse economiche che ci apprestiamo ad investire.

In particolare, l'emendamento prevede che, eccezionalmente, come misura straordinaria volta a fronteggiare la condizione di difficoltà degli enti:

- A. **tutti i vincitori della fase concorsuale in corso (COA6) possano da subito svolgere il tirocinio di due mesi ed essere immessi nell'Albo e nominati negli enti immediatamente dopo**, ritenendosi la fase già svolta del Concorso condizione sufficiente per assolvere alla funzione selettiva del reclutamento. Il Corso andrebbe assolutamente conservato per accompagnare l'esperienza lavorativa supportandola ed inoltre potrebbe sancire, al suo termine, il superamento di un periodo di prova, non previsto nell'ordinamento dei segretari ma che potrebbe essere utilmente introdotto per questa sola speciale circostanza, quale corretto temperamento della avvenuta immediata immissione nell'Albo, dandosi così un compiuto senso all'immissione nell'Albo ma con il mantenimento del Corso;
- B. **sia autorizzata l'immissione nell'Albo di tutti quelli, fra i 514 borsisti, che supereranno l'esame orale finale**, anche dunque in sovrannumero rispetto al fabbisogno inizialmente autorizzato pari a 396 unità come già avvenuto in tutti le 5 precedenti edizioni del Corso Concorso; sarebbe dunque assurdo che non accadesse lo stesso proprio quando la carenza di segretari è più elevata che mai;

- C. al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari, **il fabbisogno già autorizzato per i prossimi reclutamenti (COA7 e COA8) sia elevato da n. 345 a n. 500 segretari** e che questi il reclutamento sia accelerato fin d'ora prevedendo norme di accesso analoghe a quanto già previsto per la dirigenza (50% del fabbisogno riservato a dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs 165/2001 in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e che abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio). Per tale quota riservata l'abilitazione all'iscrizione alla fascia iniziale dell'albo consegue dal superamento del concorso nazionale per l'accesso al Corso Concorso e le disposizioni sul Corso – Concorso e sul tirocinio pratico sono disapplicate.
- D. L'emendamento propone, inoltre, di **sopprimere il limite dell'80% del turn over per i segretari** in considerazione della necessità di colmare la drammatica carenza di organico destinata ad aumentare in ragione dei previsti fisiologici pensionamenti.
- E. **Da ultimo, l'emendamento propone di introdurre misure che senza aumentare la spesa pubblica consentano di utilizzarla per assicurare la funzionalità amministrativa in particolare di quei piccoli comuni che da anni non hanno potuto avvalersi di un segretario titolare, e non ne hanno quindi sostenuto la spesa, potrebbero trovarsi nella situazione paradossale che, proprio nel momento in cui i segretari tornano disponibili, non avrebbero i margini per sostenerne la spesa** nel rispetto delle attuali regole finanziarie in materia.

emendamento

Art. "Disposizioni urgenti per l'accelerazione delle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali"

1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, con esclusivo riferimento al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al comma 5 dell'art. 16 – ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, ivi compresa la sessione aggiuntiva del corso-concorso ivi prevista destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sono introdotte le seguenti disposizioni straordinarie:

- a) Il conseguimento dell'idoneità al termine del concorso per l'ammissione al corso concorso comporta l'abilitazione all'iscrizione nella fascia iniziale dell'albo; l'iscrizione è subordinata al previo svolgimento del tirocinio pratico di due mesi di cui al comma 1 dell'art. 16 – ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162;
- b) Per i segretari iscritti all'albo ai sensi della lettera a) è introdotto un periodo di prova ed il Corso Concorso, della durata di sei mesi, di cui al comma 1 dell'art. 16 – ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 è commutato in un Corso di formazione iniziale, di pari durata, organizzato in modalità telematica a distanza ed il cui assolvimento è obbligatorio a pena di cancellazione dall'albo. Al termine del Corso è disposta una verifica di apprendimento; il superamento della verifica di apprendimento determina il superamento del periodo di prova;
- c) al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari, è autorizzata l'assunzione di tutti i candidati risultati idonei al concorso nazionale di cui alla lettera a), fino ad un numero massimo di segretari pari al

numero complessivo di 514 borsisti previsti dal comma 5 dell'art. 16 – ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162.

2. Le procedure di reclutamento del settimo e dell'ottavo corso concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di n. 171 e n. 174 segretari, di cui rispettivamente al D.P.C.M. 5 dicembre 2019 ed al D.P.C.M. 21 giugno 2021, sono svolte in un'unica sessione concorsuale. In deroga alle disposizioni vigenti, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari il fabbisogno già autorizzato è elevato da n. 345 a n. 500 segretari;
- b) il 50% del fabbisogno di cui alla lettera a) è riservato a dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. Per tale quota riservata l'abilitazione all'iscrizione alla fascia iniziale dell'albo consegue dal superamento del concorso nazionale per l'accesso al Corso Concorso e le disposizioni sul Corso – Concorso e sul tirocinio pratico sono disapplicate.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data il comma 6 dell'art. 14 del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni inferiori a 3.000 abitanti che abbiano o provvedano a nominare un segretario titolare, una quota pari ad un quarto del trattamento economico spettante, in base al vigente CCNL, ai segretari di fascia C, ivi compresa la retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionata, ove spettante, è esclusa dai vigenti limiti di spesa e di trattamento accessorio in materia di personale.

EMENDAMENTO RIFORMULATO IN VIA SUBORDINATA

BREVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento ha lo scopo di inserire nel testo normativo norme idonee a risolvere, o quanto meno a mitigare, un grave problema qual è quello della carenza dei segretari comunali rispetto al fabbisogno degli enti locali, particolarmente urgente in una fase che richiede più che mai una Pubblica Amministrazione che da fattore troppo spesso di rallentamento diventi invece fattore di crescita e sappia utilizzare al meglio le ingenti risorse economiche che ci apprestiamo ad investire.

In particolare, l'emendamento prevede che, eccezionalmente, come misura straordinaria volta a fronteggiare la condizione di difficoltà degli enti:

- A. **la durata del Corso che segue la fase concorsuale sia ridotto da 6 a 4 mesi prevedendo altresì che il tirocinio venga svolto, in forma diluita, contestualmente allo svolgimento del Corso.** In tal modo la complessiva fase del Corso e del tirocinio da assolversi prima dell'inizio degli esami orali, quanto meno, passerebbe da complessivi n. 8 mesi (6 di corso più 2 di tirocinio) a n. 4 mesi. Inoltre si propone di integrare la Commissione esaminatrice con ulteriori commissari in

modo da poter suddividere lo svolgimento degli esami orali, che si dovranno tenere al termine del Corso Concorso, in due sottocommissioni e procedere quindi più celermente;

- B. **sia autorizzata l'immissione nell'Albo di tutti quelli, fra i 514 borsisti, che supereranno l'esame orale finale**, anche dunque in sovrannumero rispetto al fabbisogno inizialmente autorizzato pari a 396 unità come già avvenuto in tutti le 5 precedenti edizioni del Corso Concorso; sarebbe dunque assurdo che non accadesse lo stesso proprio quando la carenza di segretari è più elevata che mai;
- C. al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari, **il fabbisogno già autorizzato per i prossimi reclutamenti (COA7 e COA8) sia elevato da n. 345 a n. 500 segretari** e che questi il reclutamento sia accelerato fin d'ora prevedendo norme di accesso analoghe a quanto già previsto per la dirigenza (50% del fabbisogno riservato a dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs 165/2001 in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e che abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio). Per tale quota riservata l'abilitazione all'iscrizione alla fascia iniziale dell'albo consegue dal superamento del concorso nazionale per l'accesso al Corso Concorso e le disposizioni sul Corso – Concorso e sul tirocinio pratico sono disapplicate.
- D. L'emendamento propone, inoltre, di **sopprimere il limite dell'80% del turn over per i segretari** in considerazione della necessità di colmare la drammatica carenza di organico destinata ad aumentare in ragione dei previsti fisiologici pensionamenti.
- E. **Da ultimo, l'emendamento propone di introdurre misure che senza aumentare la spesa pubblica consentano di utilizzarla per assicurare la funzionalità amministrativa in particolare di quei piccoli comuni che da anni non hanno potuto avvalersi di un segretario titolare, e non ne hanno quindi sostenuto la spesa, potrebbero trovarsi nella situazione paradossale che, proprio nel momento in cui i segretari tornano disponibili, non avrebbero i margini per sostenerne la spesa** nel rispetto delle attuali regole finanziarie in materia.

Art. "Disposizioni urgenti per l'accelerazione delle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali"

1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, con esclusivo riferimento al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al comma 5 dell'art. 16 – ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, ivi compresa la sessione aggiuntiva del corso-concorso ivi prevista destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sono introdotte le seguenti disposizioni straordinarie:

- a) la durata del Corso-Concorso di cui al comma 1 dell'art. 16 – ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 è ridotta a mesi 4; il Corso è organizzato in modalità telematica a distanza ed il tirocinio pratico di due mesi è svolto contemporaneamente al Corso;
- b) al fine di assicurare il più celere svolgimento dell'esame orale conseguente allo svolgimento del Corso, in deroga ad ogni altra disposizione di legge la commissione è integrata da un numero di commissari aggiuntivi pari agli attuali componenti e le sessioni di esame sono svolte da due sottocommissioni.

- c) al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari, è autorizzata l'assunzione di tutti i borsisti ammessi al sesto Corso Concorso e che abbiano conseguito l'idoneità all'esito dello stesso, fino ad un numero massimo di segretari pari al numero complessivo di 514 borsisti previsti dal comma 5 dell'art. 16 – ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162.

2. Le procedure di reclutamento del settimo e dell'ottavo corso concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di n. 171 e n. 174 segretari, di cui rispettivamente al D.P.C.M. 5 dicembre 2019 ed al D.P.C.M. 21 giugno 2021, sono svolte in un'unica sessione concorsuale. In deroga alle disposizioni vigenti, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari il fabbisogno già autorizzato è elevato da n. 345 a n. 500 segretari;
- b) il 50% del fabbisogno di cui alla lettera a) è riservato a dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. Per tale quota riservata l'abilitazione all'iscrizione alla fascia iniziale dell'albo consegue dal superamento del concorso nazionale per l'accesso al Corso Concorso e le disposizioni sul Corso – Concorso e sul tirocinio pratico sono disapplicate.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data il comma 6 dell'art. 14 del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni inferiori a 3.000 abitanti che abbiano o provvedano a nominare un segretario titolare, una quota pari ad un quarto del trattamento economico spettante, in base al vigente CCNL, ai segretari di fascia C, ivi compresa la retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionata, ove spettante, è esclusa dai vigenti limiti di spesa e di trattamento accessorio in materia di personale.

EMENDAMENTO IN MATERIA DI O.I.V.

BREVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 ha ridefinito le norme di funzionamento degli Organismi di valutazione (OIV) istituiti dall'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009 e previsti in tutte le Pubbliche Amministrazioni con competenze in materia di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale della PA nonché in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione disciplinati all'art. 1 della Legge 190/2012. In particolare l'articolo 6 del DM, che detta la disciplina in materia di formazione continua degli iscritti nell'elenco nazionale degli OIV, esonera dall'obbligo formativo (previsto in 40 giornate formative nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione) «i dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche» (comma 2).

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, responsabile della gestione dell'elenco, interpreta tale ultima norma in maniera restrittiva ritenendo esonerati dall'obbligo formativo esclusivamente i dirigenti delle

amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo escludendo, quindi, i segretari comunali e provinciali e i dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni (Regioni, Enti locali e Servizio sanitario nazionale). Tale interpretazione - non condivisibile dal punto di vista della stretta interpretazione (la norma esonera dall'obbligo formativo «i dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche» (comma 2), quindi, tutti i dirigenti di ruolo in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001 – se confermata non consentirebbe alle Pubbliche Amministrazioni di comporre gli OIV anche con Segretari comunali e provinciali che quotidianamente si occupano di progettare, attuare, misurare e valutare la performance degli enti locali.

Art. “Disposizioni urgenti per il rinnovo dell’iscrizione negli elenchi degli Organismi indipendenti di valutazione della performance

1. L’art. 6 comma 2 del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 che esonera dall’obbligo formativo «i dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche» si applica «ai dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, ivi compresi i segretari comunali e provinciali».